

Università degli Studi di Roma "Foro Italico"	
Numero Protocollo Generale	19/002565-GEN
Numero Protocollo Tipologia	19/000143-DEC
Data Protocollazione	08/04/2019 11:19
Pervenuto in data	08/04/2019 11:19
Tipologia Documento	Decreti Istituzionali



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "FORO ITALICO"

MODIFICA AL REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITÀ DI RICERCA

IL RETTORE

VISTA la Legge 240/2010;

VISTO lo Statuto di Ateneo;

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo;

VISTO il Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca, attuativo dell'art. 22 della Legge 240/2010, emanato con Decreto rettorale prot. n. 17/000693 del 06/02/2017;

VISTA la nota del Coordinatore dell'Area Amministrazione Dipartimentale concernente la richiesta di modifica dell'art. 6 del Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca (prot. n. 18/007950 del 04/12/2018);

VISTA la delibera del Senato Accademico n. 40/A del 14/12/2018 relativa all'approvazione della modifica del Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca (prot. n. 19/000455 del 21/01/2019);

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 49/A del 14/12/2018 concernente il parere favorevole alla modifica del Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca (prot. n. 19/000463 del 21/01/2019)


DECRETA

1. L'art. 6 del Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca, attuativo dell'art. 22 della Legge 240/2010, emanato con Decreto rettorale prot. n. 17/000693 del 06/02/2017, è integrato con il seguente comma 4:

"Si prescinde dall'emanazione del bando e dalle procedure di valutazione previsti agli artt. 5 e 6 e l'Ateneo può conferire, nel rispetto delle norme legislative e regolamentari per quanto compatibili, assegni di ricerca a soggetti, beneficiari di contributi finalizzati allo svolgimento di attività di ricerca, che risultino selezionati nell'ambito di procedure selettive, rispettose dei principi di pubblicità e trasparenza propri dei bandi pubblici, svolte da Ministeri, Istituzioni o Organismi dell'Unione Europea, da Organizzazioni Internazionali, da altro Organismo pubblico o privato senza scopo di lucro riconosciuto nell'ambito della comunità scientifica ovvero dal partenariato nel caso di programmi comunitari che prevedano tale procedura".

2. Il presente decreto entra in vigore con effetto immediato.

Roma, 5 aprile 2019


Prof. Fabio Pigozzi



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "FORO ITALICO"

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITÀ DI RICERCA, EMANATO AI SENSI DELL'ART. 22 DELLA LEGGE 240/2010

Art. 1 - Definizione

Ai sensi dell'art. 22 della Legge 240/2010, nell'ambito di appositi piani di formazione scientifica collegati a progetti di ricerca, l'Università conferisce assegni per la collaborazione ad attività di ricerca al fine di consentirne lo svolgimento e favorire la formazione e lo sviluppo di specifiche professionalità.

Art. 2 – Tipologia e finanziamento

Gli assegni di ricerca sono di due tipi:

- a) *Assegni Junior*: destinati a candidati in possesso di qualifiche scientifico-professionali di base, di importo corrispondente al minimo di legge (D.M. 102/2011, salvo successive modifiche), finanziati dall'Ateneo o dalle strutture decentrate (Dipartimenti o Centri di ricerca) con finanziamenti esterni e/o fondi propri;
- b) *Assegni Senior*: destinati a candidati in possesso di qualifiche specifiche avanzate, di importo eventualmente maggiorato dal 10% fino a un massimo del 30% oltre il minimo di legge, salvo importo specifico fissato dall'ente erogatore, finanziati dall'Ateneo o dalle strutture decentrate con specifici finanziamenti esterni; l'eventuale maggiorazione dell'importo è deliberata dal Senato su motivata proposta del richiedente e parere della struttura di riferimento.

Art. 3 - Modalità di attivazione

- 1) Il Senato Accademico delibera in ordine a) ai criteri generali e alle procedure; b) all'attribuzione degli assegni finanziati o cofinanziati dall'Ateneo, indicandone il settore e la struttura di riferimento; c) alla eventuale maggiorazione dell'importo minimo degli assegni *Senior*; e d) a eventuali casi di inadempienza dell'assegnatario.
- 2) Le strutture interessate possono deliberare l'attivazione di assegni a valere interamente sul proprio bilancio, di norma in riferimento a finanziamenti esterni, precisandone l'esatto importo, comprensivo degli oneri riflessi.
- 3) Ai fini dell'attivazione di un assegno di ricerca è necessario acquisire il preventivo parere positivo e l'approvazione del Responsabile del Laboratorio di Ricerca dove sarà svolta prevalentemente l'attività di ricerca.
- 4) Il Rettore, sulla base delle proposte deliberate dal Senato Accademico o dalle strutture interessate, provvede con decreto a emanare il bando.

Art. 4 - Requisiti dei candidati

- 1) Gli assegni di ricerca possono essere attribuiti a titolari di laurea di secondo livello o di laurea conseguita secondo l'ordinamento antecedente all'entrata in vigore del D.M. 509/1999, che siano in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento delle attività previste. Il dottorato di ricerca, un titolo equivalente conseguito all'estero, ovvero, per i settori interessati, la specializzazione di area medica, corredati da una adeguata produzione scientifica, costituiscono titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione dell'assegno, ai sensi del successivo art. 6.
- 2) Per gli assegni *Senior*, il dottorato di ricerca, un titolo equivalente conseguito all'estero, ovvero, per i settori interessati, la specializzazione di area medica, corredati da una adeguata

produzione scientifica, costituiscono di norma un requisito preferenziale. Il bando specifica comunque i particolari titoli e le qualifiche che si ritengono indispensabili per lo svolgimento dell'attività prevista e che il candidato deve obbligatoriamente possedere.

- 3) Alle selezioni non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado, ovvero relazione di coniugio, con un docente appartenente alla struttura che ne abbia richiesto l'attivazione e presso cui si svolgerà l'attività di ricerca, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
- 4) Assegni di ricerca possono essere destinati a studiosi italiani o stranieri che abbiano conseguito il dottorato di ricerca o titolo equivalente all'estero, ovvero a studiosi stranieri che abbiano conseguito il dottorato di ricerca in Italia.

Art. 5 - Bando

- 1) Il conferimento di assegni può essere avviato ed espletato con una delle seguenti procedure selettive:
 - a) pubblicazione di un unico bando di Ateneo relativo a più settori disciplinari, con nomina di un'unica Commissione che formula distinte graduatorie per ciascuno dei settori;
 - b) pubblicazione di bandi specifici per progetti di ricerca dotati di finanziamenti propri secondo procedure stabilite dal soggetto che intende conferire gli assegni.
- 2) I bandi devono essere resi pubblici sui siti dell'Ateneo, del Ministero dell'Università e dell'Unione Europea, e devono contenere informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale spettante, nell'ambito degli importi minimo e massimo previsti.
- 3) Nel bando vanno inoltre dettagliatamente indicati:
 - a) il programma di ricerca per cui si vuole attivare la collaborazione, con indicazioni relative all'ente erogatore, al programma di finanziamento o altre specifiche del caso;
 - b) la struttura e il laboratorio di riferimento;
 - c) il settore o i settori disciplinari interessati;
 - d) i titoli accademici, le qualifiche e lo specifico apporto professionale richiesti.
- 4) Il programma per il quale l'assegno è attivato deve fare riferimento a una ricerca già in corso o da attivarsi nella struttura di riferimento, evidenziandone l'eventuale durata pluriennale, e deve essere certificato dal docente responsabile della ricerca.

Art. 6 - Valutazione comparativa

- 1) Gli assegni sono erogati previa valutazione comparativa basata sui titoli presentati dai candidati e su un colloquio. A tal fine il Rettore, su proposta della struttura interessata, nomina una Commissione di tre o più docenti, almeno due dei quali professori di ruolo, dell'area scientifica del progetto di ricerca o di aree affini. Ove la struttura lo ritenga opportuno, la Commissione può essere integrata da un ulteriore componente, non appartenente ai ruoli universitari, esperto nello specifico ambito di ricerca previsto.
- 2) I criteri di valutazione sono predeterminati dalla Commissione e devono tener conto dei seguenti aspetti:
 - a) **titoli e pubblicazioni: 60 punti su 100.** Sono specificamente considerati: il dottorato di ricerca, o titolo equipollente conseguito all'estero, i diplomi di specializzazione di area medica, le pubblicazioni scientifiche, gli attestati di frequenza a corsi di perfezionamento post-laurea conseguiti in Italia o all'estero, nonché lo svolgimento di una documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici o privati con contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia che all'estero. Al titolo di dottore di ricerca o a quello di specializzazione di area medica, corredati da adeguata produzione scientifica, sono riservati **20 punti**; dei rimanenti 40 punti, 10 punti sono riservati alla congruenza tra i titoli presentati dal candidato e il tema scientifico dell'assegno di ricerca.
 - b) **colloquio: 40 punti su 100.** Non possono essere ammessi al colloquio i candidati che nella valutazione dei titoli abbiano ottenuto meno di **30/100**.
- 3) Le procedure concorsuali si concludono con la nomina del vincitore e la formulazione di una graduatoria di idonei, valida fino a un massimo di un anno, il cui utilizzo è vincolato alle specifiche esigenze indicate nel bando.
- 4) Si prescinde dall'emanazione del bando e dalle procedure di valutazione previsti agli artt. 5 e 6 e l'Ateneo può conferire, nel rispetto delle norme legislative e regolamentari per quanto compatibili, assegni di ricerca a soggetti, beneficiari di contributi finalizzati allo svolgimento di

attività di ricerca, che risultino selezionati nell'ambito di procedure selettive, rispettose dei principi di pubblicità e trasparenza propri dei bandi pubblici, svolte da Ministeri, Istituzioni o Organismi dell'Unione Europea, da Organizzazioni Internazionali, da altro Organismo pubblico o privato senza scopo di lucro riconosciuto nell'ambito della comunità scientifica ovvero dal partenariato nel caso di programmi comunitari che prevedano tale procedura".

Art. 7 - Durata

- 1) Gli assegni possono avere una durata compresa fra uno e tre anni, con possibilità di rinnovo nei limiti di legge e secondo quanto stabilito nel successivo art. 9. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente Regolamento, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a sei anni, a esclusione del periodo in cui si sia fruito dell'assegno in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso. Gli anni di assegno eventualmente svolti ai sensi della precedente normativa (art. 51, comma 6, Legge 449/1997) non vengono conteggiati ai fini del raggiungimento del limite massimo di sei anni.
- 2) In applicazione del comma 9, art. 22 della Legge 240/2010, la durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di cui al presente Regolamento, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 dello stesso articolo, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi.
- 3) Ai fini della durata dei predetti rapporti, non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute, secondo la normativa vigente.

Art. 8 - Attività di ricerca

L'attività dell'assegnista deve essere svolta sotto la supervisione di un tutor in condizioni di autonomia e senza orari predeterminati, deve avere carattere continuativo o comunque temporalmente definito, e deve essere coordinata alla attività complessiva della struttura proponente, oltre che essere strettamente legata alla realizzazione del programma di ricerca o di una sua fase.

Art. 9 - Valutazione e rinnovo dell'assegno

- 1) Le attività svolte e i risultati scientifici ottenuti nell'ambito dello svolgimento di un assegno di ricerca vengono valutati dal responsabile scientifico del progetto, sentito il parere del tutor, in una apposita relazione che dia conto anche dei prodotti e dei risultati dell'attività svolta dall'assegnista. Tale relazione deve essere sottoposta all'approvazione della struttura interessata alla scadenza dell'assegno, oltre che, con congruo anticipo, all'atto di ciascuna richiesta di rinnovo.
- 2) Il rinnovo dell'assegno, su richiesta del responsabile scientifico del progetto, è deliberato dalla struttura proponente, tenuto conto dei risultati conseguiti dal titolare dell'assegno, così come descritti e valutati nella relazione di cui al comma precedente.
- 3) La proposta di rinnovo, da inviare almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto e contenente anche la formale indicazione della disponibilità dei fondi necessari alla copertura finanziaria dell'assegno, viene deliberata dalla struttura interessata e trasmessa agli Uffici centrali per la stipula dell'atto aggiuntivo di rinnovo.
- 4) Il contratto di rinnovo deve essere stipulato senza soluzione di continuità rispetto al precedente.

Art. 10 - Importo dell'assegno

- 1) L'importo annuo lordo dell'assegno di ricerca è, per gli assegni *Junior*, quello stabilito come valore minimo dal D.M. 102/2011, mentre per gli assegni *Senior* può variare tra il minimo di legge e un massimo corrispondente al 30% al di sopra del minimo, salvo importo specifico stabilito dall'ente erogatore. Esso si intende al netto degli oneri a carico dell'amministrazione erogante ed è corrisposto all'assegnista in rate mensili.
- 2) L'erogazione dell'assegno è sospesa nei periodi di assenza, superiori a 30 giorni, dovuti a gravidanza o malattia documentata. In tali casi la durata del rapporto si protrae per il residuo periodo, riprendendo a decorrere dalla data di cessazione della causa di sospensione.
- 3) Agli assegni di ricerca si applicano:
 - a) in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della Legge 476/1984;

- b) in materia previdenziale, quelle di cui all'art 2, commi 26 e seguenti, della Legge 335/1995 e successive modificazioni;
- c) in materia di congedo per malattia, l'art. 1, comma 788, della Legge 296/2006 e successive modificazioni;
in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12/07/2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23/10/2007. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'art. 5 del citato decreto è integrata con fondi a carico del bilancio della struttura interessata, fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca.

Art. 11 - Formalizzazione del rapporto

Il candidato che ha superato la valutazione comparativa stipula con l'Università un contratto che disciplina la collaborazione per attività di ricerca ai sensi dell'art. 22 della Legge 240/2010. Il contratto non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università.

Art. 12 - Proprietà intellettuale

I diritti di proprietà intellettuale e industriale sui risultati conseguiti dall'assegnista nell'esecuzione di attività svolte per conto dell'Università, o sulle loro applicazioni dirette o indirette, appartengono in via esclusiva all'Università, che ne potrà liberamente disporre in ogni contesto, fermo restando il diritto dell'assegnista a esserne riconosciuto autore o inventore. L'assegnista ha diritto di pubblicare i risultati della propria attività, previa valutazione positiva del proprio responsabile scientifico, volta anche ad accertare che la pubblicazione non configuri alcun pregiudizio ai diritti dell'Università.

Art. 13 - Divieto di cumulo, incompatibilità e aspettative

- 1) Gli assegni non possono essere cumulati con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere, utili a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari di assegni.
- 2) La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa (a meno che il dottorando non abbia già avuto dal Collegio dei docenti l'approvazione per la discussione della tesi dottorale), o specializzazione medica, in Italia o all'estero.
- 3) Per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche, la titolarità dell'assegno di ricerca comporta, per l'intera sua durata, il collocamento in aspettativa senza assegni.
- 4) I dipendenti privati, ancorché in part time, non possono usufruire di assegni di ricerca.
- 5) Non può essere titolare di assegni il personale di ruolo presso le università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e l'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico sia stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, comma 4, del D.P.R. 382/1980.
- 6) L'assunzione o il mantenimento da parte dell'assegnista di attività professionali o incarichi di lavoro autonomo richiede la preventiva autorizzazione della struttura interessata, sentito il responsabile scientifico, che ne dichiara la compatibilità con lo svolgimento delle attività connesse all'assegno, e l'assenza di possibili conflitti di interesse o di altra forma di pregiudizio nei riguardi dell'Ateneo o della specifica attività di ricerca svolta; il Responsabile scientifico e il titolare dell'assegno devono inoltre dichiarare di non essere legati da rapporti professionali in atto o preesistenti.
- 7) Ai titolari di assegni, su proposta delle strutture interessate, può essere affidata una limitata attività didattica sussidiaria o integrativa, quantificabile in un massimo di 40 ore per anno accademico, senza oneri a carico del bilancio di Ateneo.
- 8) Durante tutto il periodo in cui presta la sua attività di ricerca presso l'Ateneo, il titolare di assegno è coperto da assicurazione relativa a eventuali infortuni derivanti dall'attività svolta.

Art. 14 - Risoluzione del rapporto

Costituisce causa di risoluzione del rapporto l'inadempienza grave e rilevante, ai sensi dell'art. 1460 CC, da parte del titolare dell'assegno. Tale inadempimento viene segnalata alla struttura interessata dal responsabile scientifico, con richiesta motivata di risoluzione. La risoluzione del rapporto proposta dalla struttura interessata viene deliberata dal Senato Accademico.